



COMUNE DI BARDONECCHIA

Provincia di Torino CAP. 10052

REGOLAMENTO PER L'ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI E DEI BENI MOBILI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 29.04.2010.

Variante n. 1 approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del _____.

INDICE

SEZIONE I – ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI	3
Art. 1. Finalità ed oggetto	3
Art. 2. Beni alienabili	3
Art. 3. Programma di alienazione	4
Art. 4. Alienazione di beni non compresi nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari .	4
Art. 5. Prezzo di vendita	4
Art. 6. Procedure di alienazione	5
Art. 7. Asta Pubblica	5
Art. 8. Asta Pubblica - Offerte	6
Art. 9. Asta Pubblica - Asta deserta	7
Art. 10. Garanzie e Cauzione	7
Art. 11. Trattativa privata diretta	7
Art. 12. Trattativa privata diretta preceduta da gara ufficiosa	8
Art. 13. Permuta	9
Art. 14. Pubblicità	9
Art. 15. Contratto	10
Art. 16. Norma finale	10
SEZIONE II – ALIENAZIONE DEI BENI MOBILI	11
Art. 17. Finalità ed oggetto	11
Art. 18. Alienazione di beni mobili inadeguati	11
Art. 19. Donazione, rottamazione, distruzione di beni	12
Art. 20. Pubblicità	12

SEZIONE I – ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI

Art. 1. Finalità ed oggetto

1. Ai sensi dell'art.12 della Legge 15 maggio 1997 nr.127, la presente sezione del Regolamento disciplina le alienazioni dei beni immobili e dei diritti immobiliari appartenenti al Comune di Bardonecchia in deroga alle norme di cui alla legge 24/12/1908 nr.783 e successive modificazioni, al regolamento approvato con R.D. 17/06/1909 nr.454 e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile.
2. Con le disposizioni del presente Regolamento il Comune assicura adeguati criteri di trasparenza ed adeguate forme di pubblicità, perseguendo altresì l'obiettivo di accelerare i tempi e rendere più snelle le procedure di alienazione.
3. Il presente Regolamento costituisce la "lex specialis" per le procedure in esso contemplate e deve applicarsi con prevalenza sulle norme eventualmente contrastanti contenute in altri regolamenti. Per quanto riguarda gli ambiti non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, si rinvia ai principi generali in materia di alienazione stabiliti dall'ordinamento giuridico.

Art. 2. Beni alienabili

1. Sono alienabili:
 - a) I beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile del Comune;
 - b) I beni immobili facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune per i quali sia cessata la destinazione a pubblico servizio;
 - c) I beni immobili facenti parte del demanio del Comune per i quali sia intervenuto o intervenga contestuale motivato provvedimento di sdemanializzazione;
 - d) I diritti reali costituiti sui beni immobili di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
2. L'inserimento degli immobili nel Piano di cui al successivo Art. 3 ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica.
3. La vendita di beni vincolati da leggi speciali o realizzati con il contributo dello Stato a fondo perduto, è preceduta dall'espletamento della formalità liberatoria dal vincolo.
4. Per i beni d'interesse storico ed artistico debbono essere preliminarmente osservate le vigenti disposizioni in tema di autorizzazione alla vendita ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, nr.42.

Art. 3. Programma di alienazione

1. Per l'alienazione degli immobili e dei diritti reali immobiliari di cui al precedente Art. 2 il Consiglio Comunale approva il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari che costituisce documento fondamentale di programmazione delle vendite immobiliari che il Comune intende avviare negli esercizi finanziari di riferimento.

2. Nel Piano sono indicati:

- a) i beni immobili o le categorie di beni immobili che si prevede di alienare;
- b) una descrizione delle loro caratteristiche principali (ubicazione, consistenza, destinazione urbanistica ed altri eventuali elementi rilevanti per l'alienazione);
- c) il valore di massima dei singoli beni (se disponibile).

3. Il Piano, che costituisce atto fondamentale del Consiglio ai sensi dell'art.42 secondo comma lettera l) del D.Lgs. 18/08/2000, nr.267, è approvato annualmente come allegato del bilancio e deve essere coordinato con la programmazione economico-finanziaria pluriennale. La deliberazione del Consiglio di approvazione del Piano costituisce variante allo strumento urbanistico generale.

4. Il Piano delle Alienazioni può essere modificato o integrato in relazione al cambiamento di classificazione del bene, alle mutate esigenze dell'Amministrazione comunale inerenti fini istituzionali ed al verificarsi di situazioni contingenti di urgenza e necessità.

Art. 4. Alienazione di beni non compresi nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo precedente, il Consiglio Comunale può stabilire in qualsiasi momento e con proprio provvedimento motivato, di procedere all'alienazione di un determinato bene ancorché non ricompreso nel Piano e previa variazione dello stesso.

Art. 5. Prezzo di vendita

1. La vendita dei beni è effettuata a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova, sulla base di apposita perizia di stima, che ne valuti il più probabile prezzo di mercato, redatta:

- dall'Agenzia del Territorio, nell'ambito di una convenzione espressamente stipulata;
- dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa;
- da professionisti esterni appositamente incaricati;
- da apposite commissioni tecniche;
- d'ufficio, da un dipendente dell'Ente in possesso della laurea in architettura, ingegneria, agraria o del diploma di geometra, perito edile o agrario, con adeguata esperienza e comprovata professionalità, maturata da almeno tre anni di anzianità nel settore dell'estimo.

2. La perizia estimativa deve espressamente specificare:

- a) i criteri obiettivi e le motivazioni tecniche che hanno portato alla determinazione del valore di mercato dell'immobile;
 - b) il grado di appetibilità del bene ed il mercato potenzialmente interessato all'acquisizione configurato in relazione al territorio, nazionale o regionale, locale e particolare, al fine di individuare le forme di pubblicità più efficaci per la vendita.
3. Al prezzo di vendita, una volta definito, saranno aggiunte a carico dell'aggiudicatario tutte le spese tecniche necessarie e conseguenti nonché di pubblicità sostenute o da sostenere da parte dell'Ente.
4. Salvo diversi accordi tra le parti, nel caso di permuta di cui all'Art. 13 del presente Regolamento, tutte le spese di cui al comma 3 saranno ripartite equamente tra le parti. In tali casi spetterà all'Amministrazione comunale la scelta dei tecnici incaricati per lo svolgimento di tutte le procedure necessarie e conseguenti alla stipula dell'atto di permuta.

Art. 6. Procedure di alienazione

1. Ai sensi dell'art.12 della Legge 127/1997 sono assicurati criteri di trasparenza per la scelta del contraente ed adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare le offerte.
2. Alle alienazioni immobiliari contemplate dal presente Regolamento si procede mediante:
 - a) asta pubblica (Art. 7 Art. 8 Art. 9);
 - b) trattativa privata diretta (Art. 11);
 - c) trattativa privata diretta preceduta da gara ufficiosa (Art. 12);
 - d) permuta (Art. 13).

Art. 7. Asta Pubblica

1. Alle alienazioni immobiliari contemplate dal presente Regolamento si procede di norma mediante Asta Pubblica secondo le procedure di cui all'articolo 73 lettera c) del R.D. 25/05/1924 nr.827, sulla base del prezzo di vendita determinato ai sensi dell'Art. 5.
2. L'alienazione deve essere autorizzata con specifico atto del Consiglio Comunale anche se già prevista nel Piano.
3. L'asta pubblica viene indetta con determinazione del Responsabile del Servizio competente che individua i beni da alienare, approva il bando d'asta ed impegna le necessarie somme.
4. In uno stesso bando si può disporre l'alienazione di più beni. In questo caso il bando sarà suddiviso per lotti ed i concorrenti potranno essere esonerati dal presentare duplicazione dei documenti qualora presentino offerte per più di un lotto.
5. E' prevista la possibilità di riservare il diritto di prelazione (intesa come possibilità di migliorare la propria offerta all'importo di aggiudicazione) in casi specifici da valutare di volta in volta e previa approvazione del Consiglio Comunale. A titolo indicativo il diritto di prelazione potrà essere esercitato dalle categorie riservatarie per legge, dai soggetti in favore dei quali è costituito un diritto reale di

godimento, dai soggetti che rivestono la qualità di concessionari o locatari del bene e dai soggetti attuatori/promotori di strumenti urbanistici esecutivi.

Art. 8. Asta Pubblica - Offerte

1. L'aggiudicazione è fatta di norma a favore dell'offerta di massimo rialzo sull'importo posto a base d'asta.
2. L'aggiudicazione definitiva viene effettuata con apposita determinazione del Responsabile del Servizio competente.
3. Le offerte sono immediatamente vincolanti per l'offerente mentre ogni effetto giuridico nei confronti della civica Amministrazione consegue alla stipula del contratto a seguito dell'aggiudicazione definitiva.
4. L'alienazione del bene è possibile anche in presenza di una sola offerta di valore pari o superiore al prezzo posto a base d'asta.
5. La presentazione delle offerte deve avvenire o mediante servizio postale, esclusivamente a mezzo di raccomandata, o tramite consegna a mano presso il Protocollo del Comune di Bardonecchia entro il termine fissato nell'avviso ovvero attraverso eventuale apposita piattaforma telematica.
6. L'offerta, chiusa in apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà contenere le seguenti indicazioni:
 - cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale dell'offerente (nel caso di società i dati del legale rappresentante nonché gli estremi della società); se questi agisce in nome o per conto di altri dovrà specificatamente indicarlo e fornire procura speciale, che sarà allegata al verbale di vendita; allorché le offerte siano presentate a nome di più soggetti o persone, questi s'intendono solidalmente obbligati.
 - indicazione chiara della somma che s'intende offrire, in cifre ed in lettere; in caso di discordanza di indicazioni sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per il Comune.
 - sottoscrizione dell'offerta in originale.
 - dichiarazione dell'offerente di aver preso visione e perfetta conoscenza dell'immobile alienato.
 - ricevuta del deposito cauzionale.
7. Nell'eventualità che siano state presentate due o più offerte uguali si procederà a richiedere in sede di aggiudicazione a ciascun offerente un'offerta migliorativa in busta chiusa. Se le due o più offerte migliorative risultassero ancora uguali si procederà mediante estrazione a sorte.
8. Analogamente, in presenza di più soggetti aventi lo stesso diritto di prelazione su un bene, se gli stessi non si accordano si procederà mediante estrazione a sorte.

Art. 9. Asta Pubblica - Asta deserta

1. Qualora la prima asta andasse deserta e fossero decorsi inutilmente i trenta giorni di cui al comma 3 del presente articolo, il Consiglio Comunale ha facoltà di indirne una successiva riducendo il prezzo fino ad un massimo del 10%.
2. Dal secondo incanto andato deserto ed inutilmente decorsi i trenta giorni di cui al comma 3 del presente articolo, il Consiglio Comunale ha facoltà di procedere alla vendita a trattativa privata diretta come previsto dall'Art. 11 comma 1 lettera e), all'indizione di un terzo esperimento pubblico riducendo il prezzo originario fino ad un massimo del 20%, ovvero valutare l'opportunità di sospendere la procedura di alienazione del bene.
3. Sin dalla prima asta deserta sono ammesse offerte di acquisto, nel termine perentorio dei successivi trenta giorni, da effettuarsi con le modalità stabilite per l'asta ed ad un prezzo comunque non inferiore a quello fissato a base dell'incanto deserto. In tali ipotesi l'aggiudicazione avviene con le forme di cui al precedente art.8.

Art. 10. Garanzie e Cauzione

1. Il Comune assume nei confronti dell'acquirente tutte le garanzie di legge e dichiara la sussistenza o meno di iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli, di privilegi anche fiscali e di diritti reali parziali a favore di terzi.
2. La parte acquirente viene immessa nel possesso legale del bene alienato a tutti gli effetti utili ed onerosi dalla data di stipulazione del contratto.
3. La cauzione, da versare in tutte le ipotesi di alienazione previste nel presente Regolamento, nelle forme indicate dal bando d'asta o da apposito provvedimento dell'Amministrazione comunale, è determinata in misura pari al 10% del valore del bene. La stessa viene trattenuta dal Comune come anticipazione sul prezzo, a garanzia della stipula dell'atto e sarà incamerata se l'aggiudicatario rinuncia a stipulare il contratto o non si presenti alla stipula dopo la formale convocazione.

Art. 11. Trattativa privata diretta

1. Al fine di agevolare il raggiungimento delle finalità istituzionali del Comune e di altri Enti Pubblici o ONLUS, di incentivare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico del territorio e perseguendo in ogni caso l'interesse pubblico, è ammessa la trattativa privata diretta nelle seguenti ipotesi:
 - a) alienazione di beni immobili a favore di Enti pubblici o Enti morali con finalità sociali e/o di pubblico interesse;
 - b) alienazione di beni immobili a favore di Società o Consorzi a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione di impianti o servizi pubblici o di pubblico interesse o per conferimento capitali;
 - c) alienazione di beni immobili finalizzata ad operazioni di permuta con altri beni che il Consiglio Comunale ritenga utile acquisire per motivati fini istituzionali (vedi Art. 13);

- d) fondi interclusi ed altri immobili i quali, per evidenti ragioni strutturali (ubicazione, conformazione ecc...), tecnicamente dimostrabili, rivestano esclusivo interesse per uno o più soggetti predeterminati;
- e) immobili derivanti da aste andate deserte secondo quanto stabilito all'Art. 9 comma 2;
- f) alienazione di beni immobili di modeste dimensioni e valore (massimo € 25.000,00) per i quali si possa dimostrare un interesse di natura circoscritta alla zona di ubicazione dell'immobile o a determinate categorie di soggetti (frontisti, confinanti ecc...) e che comunque costituiscano beni residuali o di difficile utilizzo per l'Amministrazione comunale (ad esempio relitti, pertinenze stradali ecc...);
- g) alienazione di beni immobili di modeste dimensioni e valore (massimo € 25.000,00) sui quali insiste un diritto reale di godimento a favore di soggetti pubblici e/o privati non ancora scaduto.

2. In tutte le suddette ipotesi l'alienazione del bene avviene sulla base delle trattative direttamente condotte con l'acquirente, che dovrà agire in nome proprio, ad un prezzo non inferiore a quello di mercato determinato ai sensi del precedente Art. 5. L'alienazione deve essere autorizzata con specifico atto del Consiglio Comunale anche se già prevista nel Piano.

3. Nel caso previsto dalla lettera e) il prezzo di mercato di cui al precedente comma è quello posto a base dell'ultimo incanto deserto.

4. Ove si verifichi la presenza di più di un soggetto avente contemporaneamente titolo all'acquisto, l'individuazione dell'acquirente finale è effettuata mediante espletamento di una gara ufficiosa con le modalità di cui al successivo Art. 12.

5. L'atto del Consiglio Comunale di cui al comma 2 verifica la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 1 ed autorizza la vendita, indicandone prezzo e condizioni, a favore dell'interessato o del soggetto che sarà individuato a seguito di gara ufficiosa. Di detto provvedimento è data immediata notizia mediante pubblicazione per estratto da effettuarsi nelle forme di cui all'Art. 14.

6. Accertata la sussistenza delle condizioni necessarie alla vendita anche in ottemperanza dei disposti dell'Art. 14 comma 4, il Responsabile del Servizio Patrimonio dispone con proprio atto l'alienazione del bene. Tale determinazione è vincolante per l'offerente mentre ogni effetto giuridico nei confronti della civica Amministrazione consegue alla stipula del contratto.

7. Per le garanzie e la cauzione si applica il precedente Art. 10.

Art. 12. Trattativa privata diretta preceduta da gara ufficiosa

1. Nelle ipotesi di cui al precedente Art. 11 ed in presenza di più soggetti aventi contemporaneamente titolo all'acquisto si procede all'individuazione dell'acquirente finale mediante gara ufficiosa con le modalità di cui al presente articolo.

2. Il Responsabile del Servizio competente avvisa gli interessati alla gara ufficiosa trasmettendo apposito invito con indicate le modalità della gara e la documentazione da produrre.

3. Nel giorno stabilito dall'invito una Commissione costituita dal Responsabile del Servizio Patrimonio con funzione di Presidente, da un altro Responsabile del Comune e da un dipendente con funzione di

segretario procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte. Delle operazioni deve essere redatto verbale.

4. Accertata la sussistenza delle condizioni necessarie alla vendita anche in ottemperanza dei disposti dell'Art. 14 comma 4, il Responsabile del Servizio Patrimonio dispone con proprio atto l'alienazione del bene. Tale determinazione è vincolante per l'offerente mentre ogni effetto giuridico nei confronti della civica Amministrazione consegue alla stipula del contratto.

5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia agli Art. 10 e Art. 11.

Art. 13. Permuta

1. Quando concorrano speciali circostanze di convenienza o utilità generale, è possibile la permuta di beni immobili patrimoniali disponibili a trattativa privata con enti e privati. La permuta, sempre che sia compresa nella deliberazione consiliare di programmazione conforme alle previsioni dell'Art. 3 del presente Regolamento, deve essere approvata con specifico atto del Consiglio Comunale (anche se già prevista nel Piano) in cui devono essere evidenziati i motivi che sono alla base della scelta ed, in particolare, l'interesse prevalente che giustifica l'acquisizione da parte della civica Amministrazione del bene di proprietà altrui ed il carattere recessivo del bene pubblico destinato ad essere trasferito ad altri.

2. La permuta degli immobili potrà avvenire con conguaglio in denaro. In ogni caso la vendita dei beni deve essere preceduta da apposita stima redatta ai sensi dell'Art. 5 del presente Regolamento.

3. Accertata la sussistenza delle condizioni necessarie alla vendita anche in ottemperanza dei disposti dell'Art. 14 comma 4, il Responsabile del Servizio Patrimonio dispone con proprio atto l'alienazione del bene. Tale determinazione è vincolante per l'offerente mentre ogni effetto giuridico nei confronti della civica Amministrazione consegue alla stipula del contratto.

Art. 14. Pubblicità

1. Ai sensi dell'art.12 della Legge 127/1997 sono garantite adeguate forme di pubblicità sia alle alienazioni tramite asta che alle alienazioni a trattativa privata (diretta, preceduta da gara ufficiosa e permuta), al fine di valutare concorrenti e relative proposte di acquisto/permuta.

2. Alla gara viene data ampia pubblicità mediante le forme di pubblicità previste per legge e ritenute più idonee ed individuate nella determinazione del Responsabile del Servizio Patrimonio.

3. I bandi delle aste devono essere obbligatoriamente pubblicati:

a) quando il valore delle alienazioni contenute nel bando sia pari o superiore all'importo di € 250.000,00: in forma integrale all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di Bardonecchia (per un periodo non inferiore a 30 giorni), per estratto su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, un quotidiano a diffusione locale ed un periodico a diffusione locale, per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale, con Pubbliche Affissioni sia in forma integrale che per estratto;

- b) quando il valore delle alienazioni contenute nel bando sia compreso tra € 25.000,00 ed € 250.000,00: in forma integrale all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di Bardonecchia (per un periodo non inferiore a 30 giorni), per estratto su almeno un quotidiano a diffusione nazionale ed un periodico a diffusione locale, con Pubbliche Affissioni per estratto;
- c) quando il valore delle alienazioni contenute nel bando sia pari o inferiore all'importo di € 25.000,00: in forma integrale all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di Bardonecchia (per un periodo non inferiore a 30 giorni), per estratto su almeno un periodico a diffusione locale, con Pubbliche Affissioni per estratto.
4. Degli atti del Consiglio Comunale che autorizzano la trattativa privata nelle ipotesi di cui agli Art. 11, Art. 12, Art. 13 deve essere dato immediato avviso, a cura del Responsabile del Servizio Patrimonio, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione all'Albo Pretorio i terzi interessati hanno facoltà di presentare osservazioni.
5. Ulteriori e specifiche forme di pubblicità possono essere previste di volta in volta nei provvedimenti di vendita.

Art. 15. Contratto

1. L'aggiudicatario deve stipulare il contratto di compravendita e conseguentemente effettuare il relativo versamento nel termine indicato dall'Amministrazione comunale e comunque entro novanta giorni dalla data di aggiudicazione, pena l'incameramento del deposito cauzionale e salvo il risarcimento danni in favore dell'Amministrazione medesima.
2. Tutte le spese per la stipulazione, registrazione e trascrizione dell'atto di vendita ed ogni altro onere sono a carico dell'acquirente che allo scopo può individuare un notaio di sua fiducia.

Art. 16. Norma finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente di settore.

SEZIONE II – ALIENAZIONE DEI BENI MOBILI

Art. 17. Finalità ed oggetto

1. La presente sezione del Regolamento si applica a tutti i beni mobili e i beni mobili registrati, come, a titolo esemplificativo, automezzi, arredi, attrezzature, apparecchiature, anche di natura informatica, divenuti inservibili o inadeguati per la funzione alla quale erano destinati.
2. Si intendono beni inadeguati tutti i beni che, pur non essendo più idonei alla funzione alla quale erano destinati, hanno ancora un valore di mercato.
3. Si intendono beni inservibili tutti quei beni non più idonei alla funzione, e privi di valore di mercato.

Art. 18. Alienazione di beni mobili inadeguati

1. I consegnatari dei beni, nel caso venga constatata l'intervenuta inadeguatezza o inservibilità dei beni assegnati, ne dà comunicazione all'ufficio comunale competente in materia di inventario dei beni mobili.
2. Di norma, una volta nel corso dell'anno, l'ufficio competente per materia provvede alla procedura di alienazione dei beni inadeguati, come segue:
 - a) L'alienazione dei beni mobili inadeguati, il cui valore complessivo sia pari o superiore ad € 20.000,00, sarà disposta con il sistema generale dell'asta pubblica. Della vendita viene data notizia secondo le modalità previste per la vendita dei beni immobili.
 - b) L'alienazione dei beni mobili inadeguati, il cui valore complessivo sia inferiore ad € 20.000,00, potrà essere disposta mediante trattativa privata anche come permuta parziale, previa stima da parte dell'ufficio competente per il bene ceduto, provvedendo a darne comunicazione, con avviso all'Albo Pretorio - sul sito Internet del Comune - e attraverso l'Ufficio competente.
3. In caso di esito favorevole della procedura di alienazione la consegna dei beni è disposta dal Responsabile competente per materia, dopo la presentazione della ricevuta di pagamento. Delle operazioni di incanto è redatto specifico verbale da parte del Responsabile competente, il quale provvederà altresì all'aggiudicazione definitiva mediante propria Determinazione. Copia del verbale, o comunicazione dell'avvenuta vendita, deve essere trasmessa all'ufficio competente in materia di inventario.
4. Nel caso in cui l'asta pubblica di cui al comma 2 lettera a) vada deserta, si potrà procedere mediante i procedimenti di cui alla lettera b) dello stesso comma, fatto salvo quanto riportato all'Art. 19.
5. Le suddette procedure non si applicano nel caso di acquisto di automezzi e autoveicoli per i quali sia prevista contestualmente la valorizzazione/rottamazione di automezzi/autoveicoli in possesso all'Amministrazione da volturare/cedere al concessionario venditore.
6. A discrezione del Responsabile del servizio competente, nel bando è possibile non prevedere il versamento della cauzione per la partecipazione alla procedura prevista all'Art. 10.

Art. 19. Donazione, rottamazione, distruzione di beni

1. Nel caso di esito negativo della procedura di alienazione di cui all'Art. 18 comma 2 lett. b), ovvero per disposizione motivata della Giunta Comunale, i beni e le apparecchiature stesse, insieme con i beni inservibili, possono essere assegnati dal Responsabile competente per materia, in proprietà a titolo gratuito a istituzioni scolastiche o ad associazioni o altri soggetti non aventi fine di lucro, che ne facciano richiesta, secondo il seguente ordine di priorità decrescente:

- Istituzioni scolastiche pubbliche, con priorità alle scuole dell'obbligo e ulteriore prelazione agli istituti dell'obbligo presenti sul territorio;
- Associazioni di volontariato;
- Enti morali e cooperative sociali operanti nel territorio,
- Associazioni sportive dilettantistiche;
- Associazioni culturali;
- Associazioni combattentistiche e d'arma.

2. I beni mobili che non sono stati alienati, e per i quali non è stata presentata richiesta ai sensi del presente articolo, ovvero quelli guasti, vengono rottamati, distrutti o smaltiti nel rispetto della vigente normativa in materia ambientale.

3. Delle operazioni di distruzione/smaltimento è redatto specifico verbale da parte del Responsabile competente per materia. Copia del verbale, o comunicazione dell'avvenuta cessione, distruzione o smaltimento, deve essere trasmessa all'ufficio competente in materia di inventario.

Art. 20. Pubblicità

1. Sono garantite adeguate forme di pubblicità sia le alienazioni di beni mobili tramite asta che alle alienazioni a trattativa privata (diretta, preceduta da gara ufficiosa e permuta), al fine di valutare concorrenti e relative proposte di acquisto/permuta.

2. All'asta viene data ampia pubblicità come di seguito specificato:

- a) quando il valore delle alienazioni contenute nell'asta sia pari o superiore all'importo di € 40.000,00: in forma integrale all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di Bardonecchia (per un periodo non inferiore a 30 giorni), per estratto su almeno un periodico a diffusione locale;
- c) quando il valore delle alienazioni contenute nel bando sia inferiore all'importo di € 40.000,00: in forma integrale all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di Bardonecchia (per un periodo non inferiore a 30 giorni).

4. Ulteriori e specifiche forme di pubblicità possono essere previste di volta in volta nei provvedimenti di vendita.